



**COMUNE DI MILLESIMO**  
**PROVINCIA DI SAVONA**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 65**

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA ENTI PER L'UTILIZZO DI PERSONALE PER UNA QUOTA PARTE DELL'ORARIO D'OBBLIGO SETTIMANALE

L'anno Duemilaventidue addì dodici del mese di luglio alle ore 18:00 nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi di legge.

Sono presenti i signori:

PICALLI Aldo	Sindaco	SI
GAROFANO Francesco	Vice Sindaco	SI
GARRA Alessandra	Assessore	SI
SCARZELLA Roberto	Assessore	SI

Partecipa la Dott.ssa Paola Piera BAGNASCO, Segretario Comunale.

Il sig. PICALLI Aldo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che in data 05/07/2022 prot. N. 5120 la Sig.ra Smits Natasja, Assessore del Comune di Millesimo presentava le proprie dimissioni dalla carica di Assessore della Giunta Comunale;
- che non sussiste da parte del Sindaco l'obbligo di adottare un provvedimento di formale presa d'atto delle dimissioni, in quanto le stesse decorrono a partire dalla data di protocollazione del Comune;

Considerato che la Giunta Comunale, non costituendo un cosiddetto "collegio perfetto", per il quale è prevista la presenza di tutti i componenti ai fini della validità delle sedute, può adottare validamente le deliberazioni, qualora sia garantito il quorum strutturale (la maggioranza dei propri componenti);

Considerato, altresì, che lo Statuto Comunale all'art. 17 prevede che la Giunta è composta dal Sindaco e da un massimo di quattro assessori, prevedendo, implicitamente, la liceità di una composizione con un numero inferiore di assessori;

Ritenuto necessario garantire, nelle more dell'individuazione da parte del Sindaco di una nuova composizione della Giunta Comunale nel rispetto delle norme statutarie e delle leggi nazionali in materia, il funzionamento della Giunta, affinché l'attività amministrativa prosegua senza interruzione e senza danno per l'Ente ed i cittadini;

VISTO il CCNL del comparto Regioni/Autonomie locali sottoscritto in data 22/01/2004 e, in particolare l'art. 14 in base al quale gli enti locali, per soddisfare la migliore realizzazione di servizi istituzionali e conseguire una economica gestione delle risorse possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza. L'utilizzazione parziale non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale;

VISTO l'art. 1 co. 124 della L. 145/2018, che riproduce sostanzialmente l'art. 14 del CCNL del 22/01/2004 recitando: *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnati da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004"*;

VISTO il parere n. 23/2016 della Corte dei Conti – sezione Autonomie che sul tema dell'utilizzo di personale tra enti recita *"poiché il suddetto cumulo di incarichi non implica la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro né comporta un incremento della spesa complessiva tra i due Enti, deve ritenersi che possano estendersi alla descritta fattispecie inquadrabile all'interno dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 gli stessi motivi che portano ad escludere l'art. 14 del CCNL del 22/01/2004 dall'ambito applicativo dell'art. 9 comma 28, del D.L. 78/2010 (cfr in questi 8 termini, le linee guida per il rendiconto della gestione 2014, Sezione quinta, quesito 6.6.3, di cui alla deliberazione n. 13/2015/SEZAUT/INPR). Analogamente, le spese sostenute pro quota dall'Ente di destinazione per la prestazione lavorativa condivisa con l'Ente di appartenenza saranno da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale ai sensi dell'art. 1 comma 557 o 562, della Legge 296/2006 e, conseguentemente saranno soggette alle relative limitazioni"*;

**RILEVATA** l'utilità per il Comune di Millesimo di predisporre strumenti atti a consentire in modo efficiente e tempestivo l'utilizzo temporaneo di risorse umane tra Enti nei casi consentiti dalla normativa vigente;

**POSTO** che l'attivazione di tali strumenti presuppone il consenso da parte delle amministrazioni di appartenenza del singolo dipendente interessato, formulato dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti, nonché l'assenso del dipendente medesimo, nonché la definizione mediante atto convenzionale dei modi, tempi di utilizzo del lavoratore e delle modalità di ripartizione dei relativi oneri finanziari;

**VISTO** lo schema di convenzione che contiene le norme utili al fine di regolamentare la concreta applicazione dell'istituto previsto dall'art. 14 del CCNL 22.01/2004 e dall'art. 1 co. 124 della L. 145/2018;

**RILEVATO che**

- La stipulazione delle convenzioni oggetto del presente provvedimento non altera la natura del rapporto di lavoro, che continua a far capo esclusivamente all'Ente di appartenenza;
- L'utilizzo del personale tra amministrazioni in convenzione, non integra una forma flessibile di assunzione e non comporta un incremento della spesa complessiva tra gli enti;
- Dato il carattere unitario del rapporto di lavoro, il lavoratore in convenzione matura, durante l'esecuzione della convenzione i giorni di ferie previsti dal CCNL in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro su 6 giorni settimanali, rimanendo unitale tale numero di giorni;
- La gestione delle assenze e dei fatti inerenti le vicende lavorative saranno oggetto di rendicontazione da parte dell'Ente utilizzatore e, pertanto, la fruizione delle ferie, le malattie e i permessi se quant'altro rilievi ai fini della gestione del rapporto di lavoro avviene secondo le regole generali;

**RISCONTRATA** la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2, del T.U.E.L.;

**ACQUISITO** l'allegato parere di regolarità Tecnica reso dal Comandante della Polizia Locale Dott.ssa Silvia Schinca, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale vigente

**CON VOTO** unanime favorevole reso per alzata di mano;

**DELIBERA**

1. Di richiamare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare lo schema di Convenzione tra Enti per l'utilizzo di personale per una quota parte dell'orario d'obbligo settimanale ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 e dell'art. 1 co. 124 della L. 145/2018, come da allegato alla presente deliberazione;
3. Di dare atto del parere n. 23/2016 della Corte dei Conti – Sezione Autonomie, che sul tema dell'utilizzo di personale tra enti si è pronunciato come di seguito riportato: *“poiché il suddetto cumulo di incarichi non implica la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro né comporta un incremento della spesa complessiva tra i due Enti, deve ritenersi che possano estendersi alla descritta fattispecie inquadrabile all'interno dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 gli stessi motivi che portano ad escludere l'art. 14 del CCNL del 22/01/2004 dall'ambito applicativo dell'art. 9 comma 28, del D.L. 78/2010 (cfr in questi 8 termini, le linee guida per il rendiconto della gestione 2014, Sezione quinta, quesito 6.6.3, di cui alla deliberazione n. 13/2015/SEZAUT/INPR). Analogamente, le spese sostenute pro quota dall'Ente di destinazione per la prestazione lavorativa condivisa con l'Ente di appartenenza saranno da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personali ai sensi dell'art. 1 comma 557 o 562, della Legge 296/2006 e, conseguentemente saranno soggette alle relative limitazioni*
4. Di dare inoltre atto che:
  - La stipulazione di convenzioni oggetto del presente provvedimento non altera la natura del rapporto di lavoro con il dipendente interessato, che continua a far capo esclusivamente all'ente di appartenenza;
  - L'utilizzo di personale non costituisce una forma di lavoro flessibile né può comportare un incremento della spesa di personale complessiva tra gli Enti;
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. e alla RSU dell'Ente;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134-4° comma del T.U.E.E.LL di cui al D.Lgs 18/08/2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to Aldo PICALLI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Paola Piera BAGNASCO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il

17 8 LUG 2022

per quindici giorni consecutivi.

N. 307-5380 Reg. A.P.

Il Messo Comunale \_\_\_\_\_



**INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE**  
F.to Franco IVALDO

Parere di **REGOLARITA' CONTABILE** ex art. 49 D, Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*(Signature)*

Parere di **REGOLARITA' TECNICA** ex art. 49 D. Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Silvia SCHINCA

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Li, 17 8 LUG 2022



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Paola Piera BAGNASCO

*(Signature)*

**ESTREMI DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

17 8 LUG 2022

Millesimo, 17 8 LUG 2022

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Paola Piera BAGNASCO

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI MILLESIMO DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALTARE AI SENSI DELL'ART. 14 CCNL DEL 22.01.2004 E DELL'ART. 1 CO. 124 DELLA L. 145/2018**

L'anno 2022, il giorno ..... Del mese di ..... con il presente atto convenzionale, tra il Comune di Millesimo con sede in Piazza Italia n. 2, rappresentato dal Sindaco Protempore Aldo Picalli, autorizzato alla stipula del presente atto

E

Il Comune di .....con sede in ..... Via ....., rappresentato dal Sindaco Protempore ..... autorizzato alla stipula del presente atto;

**PREMESSO CHE**

- L'art. 1, comma 124 della L. 30/12/2018 n 145 e l'art. 14 del C.C.N.L. del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali sottoscritto il 22.01.2004 prevedono che gli Enti Locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;
- Il secondo periodo del comma 1 del citato art. 14 del CCNL 2004 prevede che la convenzione "definisce tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore"
- Con nota del .....prot. N..... il Sindaco del Comune di ..... ha chiesto al Comune di .....l'autorizzazione a poter utilizzare per un massimo di n. 10 ore settimanali il dipendente ..... Categoria...../ Posizione economica .....
- Con delibera di Giunta n. .... del ..... L'Amministrazione comunale di .....ha aderito alla richiesta del Sindaco del Comune di ....., approvando contestualmente lo schema della presente convenzione;
- Con delibera di Giunta n. .... del ..... L'Amministrazione comunale di ..... ha approvato lo schema della presente convenzione e autorizzata la sua sottoscrizione.

Le parti, tutto ciò premesso,

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**ARTICOLO 1 – OGGETTO**

La convenzione ha ad oggetto l'utilizzo da parte del Comune di ....., di personale del Comune di ..... Per periodi predeterminati e per una parte del lavoro d'obbligo ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1 comma 124 della Legge 145 del 30/12/2018, e dell'art. 14 del CCNL del comparto Regioni e AA.L. stipulato in data 22.01.2004;

In virtù della presente convenzione, pertanto, il Comune di ..... consente al Comune di ..... l'utilizzo di proprio personale dipendente per lo svolgimento di attività inerenti il profilo professionale e la categoria di appartenenza del personale interessato al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto.

In particolare, il personale in questione viene individuato nella persona d..... dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di ..... inquadrato nella categoria .....posizione economica ..... profilo professionale .....

Si dà atto con la presente convenzione che il dipendente in parola ha prestato il proprio consenso all'utilizzo condiviso.

Il dipendente verrà utilizzato da Comune di ..... per un massimo di n..... ore settimanali per la durata della presente convenzione.

**ARTICOLO 2 – DURATA**

La presente convenzione ha durata a far data dal ..... e fino al 31/12/2022; .....

La durata potrà esser prorogata con il consenso del dipendente per un periodo di mesi 6.

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente a quello previsto esclusivamente per concorde volontà degli Enti convenzionali e con il consenso del lavoratore, mediante assunzione di atti deliberativi adottati dai rispettivi organi competenti.

### **ARTICOLO 3 ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO**

Il dipendente interessato effettuerà complessivamente 36 ore settimanali di cui al massimo ore 10 ..... presso il Comune di ..... L'eventuale impiego in giornate festive comporterà il diritto a riposo in un'altra giornata di servizio presso l'ente che ne abbia beneficiato.

### **ARTICOLO 4 – GESTIONE DEL PERSONALE ED ONERI FINANZIARI**

Il rapporto di lavoro continua a far capo esclusivamente all'Ente di appartenenza che continuerà a gestirne il trattamento giuridico ed economico, ed ogni istituto normativo o contrattuale (ferie, permessi, congedi, malattie ecc...), incluse le progressioni verticali e le progressioni orizzontali.

Qualora il dipendente fruisca di istituti quali ferie, permessi, congedi, malattia ecc.. lo stesso si considererà assente tanto presso l'Ente di appartenenza quanto presso l'ente utilizzatore.

Qualora si verifichi il caso che presso l'ente utilizzatore, la giornata prevista per la prestazione lavorativa ricada nella festività del santo patrono, il Dipendente dovrà presentarsi in servizio presso l'Ente di provenienza per rendere la normale prestazione lavorativa, in quanto potrà usufruire della giornata festiva quando questa di verificherà nella suddetta sede di provenienza.

Il servizio prestato presso l'Ente di destinazione è equiparato, ai fini giuridici, al servizio reso presso l'Amministrazione di appartenenza.

Il rispetto dell'orario presso il Comune utilizzatore da parte del dipendente sarà accertato dallo stesso ente utilizzatore. Per il servizio svolto presso l'Ente utilizzatore al Dipendente non verrà corrisposta nessuna retribuzione essendo lo stesso retribuito dal Comune di appartenenza trattandosi di scambio reciproco di personale tra le due Amministrazioni (coutilizzo)

Il Comune di ..... Ente utilizzatore, assume l'obbligo di comunicare all'Ente di appartenenza ogni evento che abbia rilevanza sul rapporto di lavoro nonché di assicurare il lavoratore per responsabilità civile verso terzi ed infortuni INAIL per l'orario di servizio prestato presso il proprio Ente

### **ARTICOLO 5 – FRUIZIONE DELLE FERIE**

Le ferie estive annuali dovranno essere fruito nello stesso periodo, fermo restando l'obbligo delle due settimane consecutive, previo accordo tra ente titolare del rapporto di lavoro, Ente utilizzatore e lavoratore.

### **ARTICOLO 6 – RESPONSABILITA' DISCIPLINARE**

La gestione della responsabilità disciplinare del dipendente rimane di competenza dell'Ente di provenienza del dipendente. Eventuali condotte del dipendente rilevanti ai fini disciplinari che dovessero verificarsi presso il Comune utilizzatore saranno tempestivamente comunicate al Comune di appartenenza, il quale potrà richiedere ogni documentazione e ulteriore informazione del caso al Comune utilizzatore.

### **ARTICOLO 7 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un rinvio alle norme di legge, contrattuali e di Regolamento vigenti.

Le eventuali spese di stipulazione della presente convenzione sono ripartite tra gli enti in parti uguali.

La presente convenzione non è soggetta agli obblighi di registrazione ai sensi dell'articolo 1 della tabella "atti per i quali non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione" allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 31

IL COMUNE DI MILLESIMO

IL COMUNE DI ALTARE